



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 44

Riunione del 18 Maggio 2016

Composto da:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente-Relatore |
| - Avv. Massimo Argiro' | Componente |

37.15.16 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **LEONARDO D'ALESSANDRO n.q. Presidente p.t. S.S.2014-2015 Pavia Volley ssdrl**
- **GIOVANNI FIOCCA n.q. Presidente p.t. S.S. 2015-2016 Pavia Volley ssdrl**
- **CONCETTA FRENNA n.q. Presidente p.t. Pavia Volley ssdrl**
- **PAVIA VOLLEY ssdrl n.p. Presidente p.t.**

Con atto di deferimento del 12.04.2016 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **LEONARDO D'ALESSANDRO**, per aver all'epoca in cui rivestiva la carica di Presidente del Pavia Volley SSDRL, direttamente o indirettamente presentato alla Lega Pallavolo Serie A Femminile una fidejussione falsa – n. 004682/2014 asseritamente emessa dalla National Suisse S.p.a. in data 18/7/2014 – quale garanzia richiesta dal regolamento di Lega ai fini dell'iscrizione al campionato di serie A2 di pallavolo femminile, stagione sportiva 2014/15, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché violando l'art. 81 Reg. Giur.;
- **GIOVANNI FIOCCA**, per aver all'epoca in cui rivestiva la carica di Presidente del Pavia Volley SSDRL, direttamente o indirettamente presentato alla Lega Pallavolo Serie A Femminile una fidejussione falsa – n. 042546.64/2015 asseritamente emessa dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni in data 17/7/2015 – quale garanzia richiesta dal regolamento di Lega ai fini dell'iscrizione al campionato di serie A2 di pallavolo femminile, stagione sportiva 2015/16, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché violando l'art. 81 Reg. Giur.;
- **CONCETTA FRENNA**, per aver in qualità di Presidente della Pavia Volley SSDRL, sottaciuto alla Lega Pallavolo Serie A Femminile la circostanza che i vecchi Presidenti D'Alessandro e Fiocca avevano presentato fideiussioni false quali garanzie richieste dal regolamento di Lega ai fini dell'iscrizione ai campionati di serie A2 di pallavolo femminile, stagioni sportive 2014/15 e 2015/16, circostanza di cui era consapevole risultando la Sig.ra Frenna anche Presidente del CDA di Pavia Volley in Camera di Commercio, e per non essersi



attivata concretamente per ripianare l'esposizione debitoria di Pavia Volley verso la Lega, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T.;

- **PAVIA VOLLEY SSDRL**, in persona del Presidente pro tempore, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 76, comma 1, Reg. Giur., per aver i Sig.ri Leonardo D'Alessandro e Giovanni Fiocca, quali presidenti del Pavia Volley all'epoca dei fatti, direttamente o indirettamente presentato in Lega fideiussioni false per l'iscrizione ai campionati di serie A2 femminile, stagioni sportive 2014/15 e 2015/16, nonché per aver la Sig.ra Concetta Frenna sottaciuto alla Lega Pallavolo Serie A Femminile la circostanza che i vecchi Presidenti D'Alessandro e Fiocca avevano presentato le suddette fideiussioni false e per non essersi attivata concretamente per ripianare l'esposizione debitoria di Pavia Volley verso la Lega, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T.;

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 18 Maggio 2016, laddove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente di persona l'incolpato Giovanni Fiocca assistito dal difensore di fiducia nominato Avv. Anna Fassardi. Nessuno era presente per gli altri incolpati.

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale e delle conclusioni rassegnate;
- Udito il difensore dell'incolpato Giovanni Fiocca e preso atto delle conclusioni rassegnate;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto della Lega Pallavolo – Serie A Femminile, nella persona del Sig. Marco Brunale, il quale denunciava che la Soc. Pavia Volley SSDRL si era iscritta al campionato di Serie A2 di pallavolo femminile, stagione sportiva 2014/15, depositando quale garanzia richiesta dai regolamenti di ammissione, la fideiussione n. 004682/2014 emessa in data 18/07/2014 dalla National Suisse, importo garantito di 35.000,00 euro.

L'esponente faceva presente, inoltre, che la Soc. Pavia Volley SSDRL aveva presentato domanda di iscrizione al campionato di Serie A2 di pallavolo femminile, stagione sportiva 2015/16, depositando quale garanzia richiesta dai regolamenti di ammissione, la fideiussione n. 042546.64/2015 emessa in data 17/07/2015 dalla Helvetia, importo garantito di 35.000,00 euro.

Si evidenziava nell'esposto che nel corso della stagione sportiva 2014/15 la Soc. Pavia Volley maturava debiti verso la Lega e quest'ultima, pertanto, richiedeva l'escussione della fideiussione della National Suisse prima e della Helvetia in un secondo momento che risultavano non genuine, come da comunicazioni del 12/10/2015 (con riferimento alla polizza n. 004682/2014) e del 03/11/2015 (con riferimento alla polizza n. 042546.64/2015) giunte dalla Helvetia – Divisione Legale, Societario, Antifrode inviato

La Procura Federale, aperta l'indagine relativa al procedimento con l'acquisizione dei predetti documenti, comunicava agli odierni incolpati l'avvio dell'azione disciplinare, con richiesta di audizione degli incolpati, all'esito delle quali, la Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria e ritenuta comprovata la



dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati medesimi, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall'incolpato Giovanni Fiocca in udienza, tramite il suo difensore, ritiene opportuno effettuare una disamina separata degli odierni incolpati in ragione dei differenti profili di responsabilità disciplinare che investono gli stessi, da valutarsi nei limiti che di seguito si espongono.

In merito alla posizione del Sig. Leonardo D'Alessandro, il Tribunale ritiene che la condotta contestata sia meritevole di adeguata sanzione disciplinare. Infatti è incontestabile che per ben due stagioni consecutive, la Soc. Pavia Volley ha presentato fideiussioni false per ottenere l'iscrizione ai campionati di pallavolo Fipav.

Tale condotta deve ritenersi assolutamente grave e assunta in evidente distonia con i principi cardini dell'ordinamento Fipav, essendo palese la violazione di cui all'art. 81 del Reg. Giur. in ragione del quale viene definita frode sportiva *“ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione a Campionati ed altre manifestazioni ufficiali”*.

Oltretutto, la responsabilità personale del D'Alessandro appare ancor più pacifica allorché lo stesso rivestiva la carica di Presidente all'epoca in cui fu presentata la prima fideiussione n. 004682/2014, a nulla valendo la circostanza di aver dismesso la carica assunta successivamente e solo in data 24/06/2015.

Prive di pregio e inconfidenti risultano essere le dichiarazioni rilasciate dal D'Alessandro innanzi la Procura Federale Fipav durante l'audizione del 16.03.2016, in occasione della quale il Sig. D'Alessandro, dopo aver confessato di aver sottoscritto la fideiussione n. 004682/2014 ha genericamente sostenuto che non era a conoscenza della non genuinità della fideiussione ma non ha fornito alcun riscontro probatorio in ordine all'avvenuto pagamento del premio assicurativo.

Sotto concorrente profilo ma con diversa disamina risulta meritevole la posizione del tesserato Giovanni Fiocca.

In effetti, nonostante risulti pacifico che il Sig. Fiocca era Presidente del Pavia Volley in carica all'epoca in cui fu presentata la seconda fideiussione n. 042546.64/2015, è emerso dagli atti che l'incolpato non è stato il soggetto che ha materialmente sottoscritto la predetta fideiussione rivestendo tra l'altro, solo formalmente, la carica di Presidente del Pavia Volley per un arco temporale molto breve, dal 26/06/2015 al 21/07/2015.

Inoltre, nell'ambito delle difese svolte dal Fiocca e dalla documentazione prodotta, sia innanzi la Procura Federale che nel presente giudizio, quale comportamento da ritenersi del tutto collaborativo e tendente a chiarire i fatti del procedimento in esame, è emersa la volontà del Fiocca di dimettersi immediatamente dopo la nomina in qualità di Presidente del 26.06.2015 come da lettera del 27.06.2015 inviata alla Pavia Volley in atti. Dimissioni che, in tutta evidenza, erano perfettamente conosciute ma non sarebbero state prese in considerazione dal Cda in occasione della riunione del consiglio di amministrazione del 28 Giugno, laddove il Fiocca ancorché, a sua insaputa, nuovamente nominato Presidente, non ha neppure



partecipato. Si noti in proposito il punto 3 della delibera *“Analogamente il sig. Giovanni Fiocca ne può recedere in qualsiasi momento attraverso semplice comunicazione per email inviata all’indirizzo dell’Amministratore Delegato della società”*.

Per le suesposte ragioni il Tribunale ritiene che la posizione del Fiocca sia da valutare con minore severità avuto solo riguardo della carica dallo stesso rivestita di Presidente Federale di Pavia Volley all’epoca in cui fu sottoscritta la seconda fideiussione, con ogni conseguente dovere dello stesso, al quale è venuto meno, di controllo dell’operato di coloro che agivano di fatto nell’interesse della società che rappresentava.

Venendo ora alla posizione della Sig.ra Concetta Frenna, attuale presidente del sodalizio Pavia Volley, appare evidente la violazione da parte della stessa dei principi di lealtà e probità sportiva per aver sottaciuto la circostanza della presentazione di fideiussioni false quali garanzie richieste dal regolamento di Lega ai fini dell’iscrizione ai campionati di serie A2 di pallavolo femminile, stagioni sportive 2014/15 e 2015/16, circostanza di cui era consapevole risultando la Sig.ra Frenna anche Presidente del CDA di Pavia Volley in Camera di Commercio. Nonché per non essersi attivata concretamente per ripianare l’esposizione debitoria di Pavia Volley nei confronti della Lega.

Inoltre, e ciò valga anche nei confronti del D’Alessandro e del sodalizio Pavia Volley, i predetti incolpati hanno manifestato palese disinteresse al presente procedimento in considerazione della mancata comparizione all’udienza dibattimentale innanzi a questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Leonardo D’Alessandro la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 9 (nove).

Delibera di infliggere a carico del tesserato Giovanni Fiocca la sanzione della ammonizione con diffida.

Delibera di infliggere a carico del tesserato Concetta Frenna la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Delibera di infliggere alla PAVIA VOLLEY SSDRL, in persona del suo Presidente pro tempore, la multa di euro 300,00 (trecento/00) per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 76, comma 1, Reg. Giur.

Roma, 22 giugno 2016

F.to ILPRESIDENTE
Avv.Massimo Rosi